



MIM – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale MARIA MONTESSORI

Viale Adriatico, 140 – 00141 Roma (RM) – CF 97200050587 C.M. RMIC813002

Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado

Sedi: Viale Adriatico, 140 -Via Monte Ruggero, 39 – Via Monte Cardoneto, 11

rmici813002@istruzione.it - rmic813002@pec.istruzione.it

www.ic-vialeadriatico.edu.it

Tel. 06.87188349 – Fax 068186208

Alle famiglie di alunne ed alunni
Al personale scolastico
p.c. al DSGA
Al Registro Elettronico
Al Sito

Oggetto: Prevenzione e controllo dei fenomeni di pediculosi in ambito scolastico.

Al fine di prevenire l'insorgere del fenomeno della pediculosi che, pur non rappresentando un pericolo per la salute, si diffonde facilmente nella comunità scolastica, e considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia/degli esercenti la responsabilità genitoriale, si invita al controllo periodico del capo delle proprie figlie e/o dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini). Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base della Circolare del Ministero della sanità n° 4 del 13 marzo 1998, è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a provvedere allo specifico trattamento.

Si ribadisce che in presenza di casi di sospetta pediculosi, la normativa vigente prevede la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante certificato dal Medico curante (Pediatra o Medico di famiglia). Questi ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l'inizio del trattamento per la riammissione a scuola.

A chi esercita **la responsabilità genitoriale** su bambine/bambini, alunne/alunni frequentanti la comunità scolastica spetta il compito principale della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare del cuoio capelluto. Gli **esercenti stessi** sono anche responsabili delle tempestive applicazioni del trattamento prescritto. Nello specifico essi/esse devono:

- controllare accuratamente e periodicamente i capelli, al fine di rintracciare in tempo l'eventuale presenza di parassiti o delle loro uova (lendini);
- rivolgersi al pediatra o al medico curante in caso di sospetta infestazione;
- iniziare il trattamento prescritto in caso di individuazione di infestazione;
- far rientrare l'alunn-a/o a scuola solo a trattamento iniziato e se non più infettivo

(condizioni certificate dal medico curante/pediatra a cui ci si è rivolti - Circ. Min. Sanità n. 4/1998; protocolli ASL Regione Lazio);

- non scambiare o prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, berretti, nastri per capelli, fermagli, spazzole);
- non ammucchiare i capi di vestiario;
- nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con attenzione la testa di tutti i familiari: se viene ritrovata una lendine o un pidocchio, applicare con cura il trattamento ed eseguire con scrupolo il protocollo di disinfestazione per tutto il tempo dovuto.

Qualora un docente notasse (*ictu oculi, senza ispezione*) segni evidenti di infestazione, cioè lendini e/o il parassita, è tenuto a comunicarlo alla Dirigenza Scolastica. La scuola ha comunque l'obbligo, peraltro soddisfatto anche mediante questa circolare, di informare e sensibilizzare le famiglie.

Per affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola è importante la collaborazione tra scuola, famiglia e medici di fiducia.

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Angela Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo
n. 39/1993